

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

REP. del

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE

DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "SPADONI

MARIO"

L’anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **XX (XXXXXXXX)** del mese di
XXXXXXXXXX nella sede del **COMUNE DI BUGGIANO**, Piazza Matteotti
n° 1 – 51011 Buggiano alle ore 15,45; -----

FRA

1) Arch. Antonio Del Tozzotto, nato a Pescia il 03/01/1962, il quale interviene
in nome e per conto del **COMUNE DI BUGGIANO**, con sede in piazza
Matteotti n. 1, P.I. n. 00361500473, nella sua qualità di Responsabile del
Settore Pianificazione e Progettazione del Comune di Buggiano, in forza di
quanto disposto dal Decreto del Sindaco del 31/03/2015 n. 160, da qui in poi
denominato “Comune”;

E

2) _____ nato a _____ il _____ il quale interviene e
stipula il presente atto in qualità di _____, della
associazione _____ con sede in _____, codice
fiscale _____, da qui in poi “Concessionario”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Buggiano affida la gestione sportiva, la custodia, la pulizia, gli

interventi di manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport “Spadoni Mario” e la manutenzione delle aree a verde di pertinenza dell’impianto stesso. -----

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Il servizio avrà inizio dalla data di inizio della presente convenzione ed avrà termine il 30 Giugno 2024. -----

ART. 3 - IMPIANTO

Gli impianti sono costituiti dalle seguenti: -----

a) STRUTTURE: Palazzetto “Spadoni Mario” compreso i servizi igienici, spogliatoi, gradinate, locale bar (L’impianto attualmente non è abilitato allo svolgimento di pubblici spettacoli).-----

b) ATTREZZATURE: Arredi di spogliatoi e servizi, tutte le attrezzature di cui all’inventario che sarà redatto al momento della consegna e che formerà parte integrante della convenzione. -----

c) AREE VERDI: Aiuole ubicate nel piazzale antistante la palestra; Scarpata ubicata fra il piazzale e la Via Caduti di tutte le guerre. -----

Prima della firma della convenzione sarà compiuto apposito sopralluogo da parte del Comune con il Concessionario per verificare lo stato dell’impianto, delle attrezzature e delle aree verdi e sottoscritto relativo verbale. Gli impianti e le attrezzature verranno concessi ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della convenzione. -----

ART. 4 - ATTIVITÀ

1. Il Concessionario garantisce l’utilizzo dell’impianto per le attività sportive comprese nel calendario che annualmente sarà concordato con il Comune e comunque assicurando lo svolgimento delle seguenti attività: -----

	a) Attività scolastica delle scuole elementari e medie secondo gli orari fissati dal Consiglio di Istituto e concordati con il Comune;	
	b) Attività legate a scuole di avviamento alla pratica sportiva, corsi di ginnastica e servizi al pubblico disabile e anziano; -----	
	c) Attività sportive autorizzate o richieste dal C.O.N.I. o da autorità scolastiche. -----	
	In ogni caso, ferma restando l'attività propria del Concessionario, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera "c" della Legge Regione Toscana 27/02/2015 n. 21, il Concessionario deve dare garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo dell'impianto ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1 della medesima legge, che ne facciano richiesta al Concessionario, senza distinzione alcuna riguardo alla nazionalità, genere, religione, orientamento politico o sessuale. -----	
	2. Il Concessionario garantisce ogni altra attività o manifestazione che il Comune riterrà utile o necessaria per la diffusione dello sport e/o per il conseguimento di un fine sociale nonché per gli usi scolastici anche extra comunali; in tali casi il Comune viene riservato l'uso degli impianti senza oneri di gestione. -----	
	3. Il Concessionario, dovrà mettere a disposizione gratuitamente allenatori qualificati per lo svolgimento di attività di promozione da effettuarsi all'interno dell'orario scolastico, d'intesa con il Comune e l'Istituto Comprensivo. -----	
	4. Il Concessionario si impegna ad ammettere gratuitamente alle attività sportive tutti i soggetti annualmente segnalati dall'ufficio Servizi Sociali del Comune. -----	

5. Qualsiasi manifestazione o attività sportiva non compresa nel calendario stabilito annualmente dal Comune, dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal Comune stesso. -----

ART. 5 - NORME DI GESTIONE E PRESCRIZIONI

Il Concessionario si farà carico dei seguenti oneri:

1. Il servizio di CUSTODIA consiste nell'apertura, chiusura, predisposizione dell'impianto alle attività sportive comprese nel calendario concordato con il Comune (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) e relativa vigilanza delle strutture e attrezzature durante lo svolgimento delle attività stesse. -----

2. Il servizio di PULIZIA consiste nella pulizia di tutte le strutture, attrezzature e arredi comprese nell'impianto, avvalendosi, se ritenuto opportuno, della possibilità di utilizzo delle eventuali macchine pulitrici in dotazione all'impianto stesso (in caso di utilizzo il Concessionario si impegna ad effettuare sulle medesime le dovute manutenzioni e riconsegnarle alla fine del rapporto perfettamente funzionanti). -----

Sono escluse le pulizie conseguenti all'utilizzo scolastico dell'impianto, che di norma avviene dalle ore 8,15 alle ore 14,30 e pertanto l'impianto dovrà essere consegnato alle scuole in perfetto stato di manutenzione entro le ore 8,00 e le stesse dovranno riconsegnarlo nel medesimo stato entro le ore 14,30.

3. Gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, che si intendono gli interventi previsti dal Codice Civile e cioè dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall'utilizzazione della struttura.

Si riportano di seguito alcune tipologie di intervento: -----
riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne,

	riparazione di rivestimenti e pavimenti interni; -----	
	Riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; ---	
	Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie ed accessori; -----	
	Riparazione e sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, valvole ed apparecchi di illuminazione; -----	
	Controllo quindicinale della funzionalità dell'impianto elettrico di emergenza;	
	Il Concessionario si fa carico, inoltre, di comunicare cambi di orari di accensione del riscaldamento e di uso dell'acqua calda diversi da quelli ordinariamente stabiliti dal Comune nonché della segnalazione urgente di guasti. -----	
	Dai servizi di pulizia e manutenzione sono esclusi gli impianti e le attrezzature raggiungibili solo con mezzi speciali (ponteggi, scale aeree, ecc.).	
	A fine rapporto, il Comune provvederà a verificare lo stato della manutenzione ordinaria e a segnalare al gestore gli interventi ordinari di minima da effettuarsi entro il mese successivo. -----	
	4. Gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREA VERDE, che si intendono gli interventi di pulizia aiuole, taglio erba, potatura piante, innaffiatura e quant'altro necessario per il corretto mantenimento dell'area stessa, nel rispetto delle norme vigenti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario ed i propri soci e collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 del codice civile. -----	
	5. Il Concessionario si farà carico dei CONSUMI di energia elettrica, combustibili di qualsiasi natura compresi quelli per impianti di riscaldamento	

	e produzione di acqua calda, rifiuti, consumi di acqua, sale per l'impianto di	
	addolcimento acque, le spese telefoniche, materiale vario e quant'altro	
	necessiti alla normale attività dell'impianto, provvedendo a sua cura e spese	
	agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a proprio nome i	
	relativi contratti di utenza per tutta la durata della convenzione; su richiesta	
	del Concessionario, le utenze possono rimanere intestate all'amministrazione	
	pubblica mentre i consumi saranno a carico del Concessionario che potrà	
	scegliere se rimborsare l'importo all'amministrazione o detrarre l'importo dal	
	contributo concordato. Si precisa che, la mancata regolare verifica	
	dell'impianto di addolcimento delle acque, comporterà l'automatica	
	responsabilità e risarcimento danni per qualsiasi malfunzionamento	
	dell'impianto stesso e degli impianti ad esso collegati o dipendenti. -----	
	6. Il Concessionario si farà carico della redazione del piano di sicurezza ai	
	sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. -----	
	ART. 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	Sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria	
	che saranno realizzati a discrezione della stessa. -----	
	Il Concessionario può proporre lavori straordinari o modifiche agli impianti	
	che intenda realizzare a sua cura e a spese al Comune che si riserva di	
	autorizzarli preventivamente. A tal fine si precisa che l'importo dei lavori sarà	
	sempre verificato sulla base del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione	
	Toscana e le cifre rimborsate saranno commisurate a tale verifica. Laddove il	
	prezzo delle opere non sia rinvenibile all'interno di detto prezzario,	
	l'amministrazione provvederà a propria verifica dei prezzi di mercato. -----	
	L'Amministrazione può eseguire lavori di adeguamento e potenziamento	

	degli impianti in relazione alle disposizioni di legge senza che il	
	Concessionario possa opporre veti o avanzare pretese risarcitorie o di altro	
	genere. -----	
	Qualora il Concessionario dovesse provvedere alla realizzazione di opere o	
	adeguamenti degli impianti, durante la gestione, per l'adeguamento all'attività	
	sportiva svolta, comprese quelle necessarie per l'iscrizione a qual si voglia	
	categoria o campionato, dovrà sostenerle a propria cura e spese, previa	
	autorizzazione all'esecuzione di dette opere da parte dell'Ufficio Lavori	
	Pubblici del Comune di Buggiano. -----	
	ART. 7 - CONTROLLO SULLA GESTIONE, SEGNALAZIONE	
	ANOMALIE, RISARCIMENTI	
	Il Comune ha facoltà e poteri di effettuare ispezioni e controlli, a sua completa	
	discrezione, per verificare l'osservanza delle norme della convenzione. -----	
	Il Concessionario sarà tenuto a consegnare trimestralmente le copie	
	dell'avvenuto pagamento delle utenze e servizi di cui all'art. 5 punto 5. -----	
	Il soggetto gestore a fine rapporto presenta al Comune una nota integrativa	
	nella quale sono evidenziate oltre alle spese e alle entrate, il prospetto dei	
	lavori di manutenzione programmata effettuati e il prospetto dei lavori di	
	manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo,	
	accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa	
	fiscale e civile ed entro 30 giorni dalla data di fine del rapporto. -----	
	Il Concessionario è tenuto a segnalare con estrema urgenza qualsiasi anomalia	
	o danno non imputabile alla propria gestione all'Ufficio Tecnico Comunale. --	
	Qualora fossero accertate eventuali inadempienze nella conservazione degli	
	impianti ed attrezzature saranno date, da parte del Comune, prescrizioni con	

tempi di realizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempienza da parte del gestore, il Comune interverrà a proprie spese, defalcando l'importo dal corrispettivo mensile spettante al medesimo e, ove ciò non fosse sufficiente, alla richiesta di risarcimento del danno. -----

Il Concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte sia a titolo gratuito che oneroso, quanto forma oggetto del presente capitolato. -----

ART. 8 - NORME DI RESPONSABILITÀ

Il Concessionario per tutta la durata del servizio solleva il Comune da ogni responsabilità civile per danno arrecato a chiunque frequenti per qualunque motivo gli impianti nelle ore oggetto di custodia, ovvero causato dall'esercizio del servizio al complesso sportivo e inoltre per danni da chiunque e comunque arrecati alle attrezzature e ai materiali di proprietà comunale. Pertanto, per tutta la durata dell'affidamento dei servizi, il Concessionario è tenuto a coprirsi a proprie spese con apposita assicurazione di cui all'articolo successivo. -----

Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà garantire il rispetto della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del DPR 26.08.1993, n. 412; in particolare dovrà adempiere quanto previsto all'art. 11 del DPR 412/1993 e art. 6 del DPR n. 74 del 16 Aprile 2013 in relazione all'esercizio e manutenzione degli impianti termici e i relativi controlli.-----

ART. 9 - NORME ASSICURATIVE

Per tutta la durata della gestione il Concessionario è tenuto a coprirsi a proprie spese con primaria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti per qualunque motivo gli impianti, ovvero causato dall'esercizio e gestione dell'impianto sportivo,

	nonché di tutte le attività che vi si svolgeranno e inoltre per danni da chiunque	
	e comunque arrecati agli impianti, alle attrezzature e ai materiali di proprietà	
	comunale per un massimale di 1.000.000,00 (un milione) euro. -----	
	L'Amministrazione potrà chiedere e pretendere che il gestore provveda ad	
	aggiornare i massimali assicurati qualora li giudicasse insufficienti. -----	
	Le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita clausola, vincolata a	
	favore del Comune, con la quale esplicitamente sia previsto che: -----	
	a) L'Amministrazione avrà la facoltà di intervenire all'accertamento e alla	
	liquidazione dei danni in concorso e, se ritenuto opportuno, anche in	
	sostituzione dell'assicurato e inoltre la compagnia assicuratrice e l'assicurato	
	consentiranno che le somme liquidate a titolo di danno agli impianti siano	
	versate direttamente ed esclusivamente al Comune, la quale potrà ritirarle a	
	compensazione dell'onere che abbia sostenuto o debba assumersi per la	
	riparazione del danno sofferto; -----	
	b) Non potrà aver luogo alcuna diminuzione delle somme assicurate e/o delle	
	condizioni di polizza, né la disdetta di esse senza l'espresso consenso scritto	
	del Comune. -----	
	ART. 10 - NORME ACCESSORIE	
	Il Comune autorizza l'eventuale apertura di un'attività di somministrazione	
	alimenti e bevande all'interno dell'impianto, nel rispetto delle norme igienico	
	sanitarie e di quelle relative ai pubblici esercizi. Dette autorizzazioni sono	
	operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili	
	essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto di appalto. Sono a	
	carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.	
	Non sarà consentita in alcun momento della gestione l'installazione di	

videogiochi all'interno dell'impianto. E' autorizzata l'esposizione di materiale pubblicitario la cui gestione attiva e passiva spetta al Concessionario. -----

ART. 11 – CANONE E CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto della presente convenzione è stabilito in Euro 28.000,00, Iva compresa, per stagione sportiva, da liquidare in dodicesimi di effettivo servizio prestato e previa rendicontazione. -----

Il corrispettivo sarà versato con pagamenti bimestrali posticipati, entro 15 giorni successivi al mese di riferimento, ad eccezione dell'ultima rata bimestrale, ritenuta dal Comune a garanzia, e che sarà liquidata dopo gli accertamenti di cui all'art. 7. Sono fatte salve le disposizioni di legge sulla contabilità del Comune. -----

Per il primo anno di validità della presente concessione il canone è calcolato nella misura annua diviso per dodici e moltiplicato per i mesi di validità della convenzione nell'anno di riferimento. -----

Al di fuori dell'onere sopra indicato nessun'altra spesa farà carico al Comune, la quale resta estranea ad ogni impegno, obbligo, debito a qualsiasi titolo assunti dal Concessionario. -----

Il Concessionario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune nella misura indicata nell'atto di concessione ed eventualmente modificabile

in virtù della redditività delle iniziative adottate.-----

Il Concessionario è tenuto al versamento di un canone di per l'utilizzo della palestra scolastica in orario extrascolastico un canone annuale pari a € X.XXX,XX (in lettere) oltre IVA nella misura di legge, pari al rialzo del % (per cento) sul canone messo a base di gara, da versare in due rate semestrali di pari importo, rispettivamente entro il 15 marzo il 50% ed entro il 15 ottobre di ogni anno l'altro 50%. Per il primo anno di validità della presente concessione il canone è calcolato nella misura annua diviso per dodici e moltiplicato per i mesi di validità della convenzione nell'anno di riferimento ed è pari ad € X.XXX,XX, in un'unica rata da versare entro il 15 ottobre 2021.

ART. 12 - FINE RAPPORTO

Alla fine dell'affidamento del servizio si dovrà procedere all'accertamento dello stato di consistenza dei locali, delle attrezzature e degli impianti che dovranno essere riconsegnati al Comune in perfetto stato di efficienza e conservazione relativamente alle condizioni in cui sono stati consegnati.

Qualora dall'accertamento derivassero oneri per il Comune, questa si rivarrà sul corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario, trattenendo l'ultima rata bimestrale di cui all'Art. 11. -----

ART. 13 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'affidamento sarà revocato dal Comune in qualsiasi momento, senza necessità di messa in mora, qualora si verificano una delle seguenti condizioni: -----

a) Pubblica utilità; -----

a) Inadempienze contrattuali da parte del Concessionario e questo, benché diffidato, persista nel suo comportamento; -----

	b) Incapacità da parte del Concessionario di assicurare, per disorganizzazione,	
	carenza di mezzi e personale, il conseguimento delle finalità per le quali il	
	servizio è stato affidato; -----	
	In caso di revoca il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo,	
	rimborso, pagamento, oltre quelli già acquisiti o maturati. -----	
	Le parti hanno facoltà di recesso anticipato con preavviso di tre mesi a mezzo	
	di lettera raccomandata A/R. -----	
	ART. 14 - VARIE	
	Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del Concessionario. La	
	registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso a cura e spese della parte	
	richiedente. -----	
	Ogni controversia relativa alla esecuzione degli obblighi e quant'altro	
	derivante dalla convenzione che dovesse insorgere fra il Comune e il	
	Concessionario, verrà deferita a tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dal	
	Concessionario ed uno dal Presidente del Tribunale competente per territorio	
	e le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che ha avanzato domanda	
	di arbitrato. La decisione arbitrale sarà inappellabile.	
	Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme vigenti.	
	ART. 28 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.	
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di	
	Buggiano nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati	
	personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-	
	sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con	
	strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed	
	in particolare per adempimenti relativi all'erogazione del servizio di cui	

all'oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati e' obbligatorio. Il

rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al servizio. In ogni momento

potra' essere chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile),

la limitazione, dei dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonche'

proporre reclamo all'autorita' di controllo competente art. 77 del GDPR. I

contatti che possono essere utilizzare sono: -----

email: info@comune.buggiano.pt.it -----

telefono: (+39) 0572.31711. -----

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: -----

email: info@consulenzepaci.it -----

telefono: (+39) 0541 1795431 -----

L'informativa privacy completa e' disponibile presso il Settore Pianificazione e

Progettazione - LL. PP. e presso il sito <https://www.comune.buggiano.pt.it>. ----

La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al

trattamento dei dati personali dei fornitori del Comune, allegate al presente

atto e/o pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente. La controparte si

impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale

nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per

le sole finalita' connesse all'esecuzione del contratto e per adempiere agli

obblighi legali conseguenti. La controparte si impegna a non comunicare,

trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui cio' sia

imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta da parte del Comune.-----

ART. 29 – CLAUSOLE FINALI

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter - del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso

e confermandolo, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle
identita' personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai
sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/2/2013. In presenza delle parti io Segretario
comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con
firma digitale. Il presente Atto e' stipulato in modalita' elettronica ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, ed e' stato redatto mediante
l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 15
(ventidue) pagine intere e n. 15 righe della 23, escluse le firme. -----
Letto, approvato e sottoscritto.-----

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....

PER IL CONCESSIONARIO

.....